SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2011, n. **218**.

Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. *(12G0002)* ..... *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. *(11A16871)* *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della regione autonoma della Sardegna. *(11A16884)*... *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia. *(11A16885)*..... *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 5 luglio 2011.

Attuazione della direttiva 2010/5/UE dell'8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva acroleina nell'allegato I della direttiva. *(11A16778)*..... *Pag.* 4

DECRETO 21 luglio 2011.

Attuazione della direttiva 2010/51/UE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide nell'allegato I della direttiva. *(11A16777)*..... *Pag.* 7

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PYRUS 400 SC, registrato al n. 13998, a nome dell'Impresa AGRIPHAR S.A. *(11A16883)*..... *Pag.* 10

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Forum R 3B Flow», registrato al n. 15256 a nome dell'Impresa Basf Italia Srl. *(12A00033)*..... *Pag.* 13

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Seccherba 360», registrato al n. 14440, a nome dell'Impresa Industrias Afrasa S.A. *(12A00035)*..... *Pag.* 16

DECRETO 19 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Diqua», registrato al n. 13852, a nome dell'Impresa Sharda Worldwide Exports Ltd. *(12A00034)*.... *Pag.* 21

DECRETO 21 dicembre 2011.

Proroga dei prodotti fitosanitari autorizzati, contenenti le sostanze attive cloropicrina e acetochlor, inserite nell'allegato alla decisione 2008/934/CE della Commissione, per le quali non è stato formalizzato, con la pubblicazione nella Gazzetta europea, l'esito della valutazione comunitaria. *(12A00032)*..... *Pag.* 25

DECRETO 22 dicembre 2011.

Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica del valore parametrico per il Vanadio. *(11A16893)*..... *Pag.* 26

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 dicembre 2011.

Chiusura delle società Polinnia - Società di Navigazione S.p.a., Megara - Società di Navigazione S.p.a., Erice - Società di Navigazione S.p.a. e La Riviera S.p.a. in amministrazione straordinaria. *(11A16764)*..... *Pag.* 27

DECRETO 19 dicembre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Interagent. *(11A16765)*. *Pag.* 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Cassino e del Lazio Meridionale

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 2011.

Emanazione del nuovo statuto. *(11A16591)*... *Pag.* 29

UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 2011

Emanazione del nuovo statuto. (11A16591)

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 09 maggio 1989, ed in particolare l'art. 6;

Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Cassino emanato con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 2004;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione del sistema universitario, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto rettorale n. 63 del 1° febbraio 2011 con il quale e' stato nominato l'Organo previsto dall'art. 2, comma 5° della predetta legge 240/2010;

Vista la delibera del Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2011, con la quale e' stato approvato lo Statuto proposto dall'Organo ex art. 2, comma 5° della legge 240/2010, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 13 luglio 2011;

Vista la rettorale prot. n. 11870 del 21 luglio 2011 con la quale lo Statuto e' stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca per il prescritto parere;

Vista la nota prot. n. 4972 del 18 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca ha formulato le proprie osservazioni al Testo;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico in data 2 dicembre 2011 di approvazione con le modifiche al Testo secondo le indicazioni fornite dal Ministero cosi' come predisposto dall'Organo di cui all'art. 2, comma 5°della legge 240/2010 nella seduta del 28 novembre 2011:

Decreta:

Art. 1

E' emanato, ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale il cui Testo e' allegato al presente decreto a costituirne parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Cassino, 19 dicembre 2011

Il rettore: Attaianese

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

STATUTO

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. I.1 - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Art. I.2 - Finalità istituzionali
Art. I.3 - Principi
Art. I.4 - Modalità
Art. I.5 - Diritto allo studio
Art. I.6 - Fonti di finanziamento
TITOLO II - ORGANI DELL'ATENEO
Art. II.1 - Organi di governo
Art. II.2 - Altri organi
Art. II.3 - Rettore
Art. II.4 - Senato accademico
Art. II.5 - Consiglio di amministrazione
Art. II.6 - Nucleo di valutazione
Art. II.7 - Direttore generale
Art. II.8 - Collegio dei revisori dei conti
Art. II.9 - Consiglio degli studenti
Art. II.10 - Collegio di disciplina
Art. II.11 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Art. II.12 - Comitato per la promozione delle attività sportive e sociali
TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
Art. III.1 - Principi generali
Art. III.2 - Dipartimenti
Art. III.3 - Dottorato di ricerca
TITOLO IV - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Art. IV.1 - Codice etico
Art. IV.2 - Regolamenti
Art. IV.3 - Norme comuni per gli organi dell'Ateneo
Art. IV.4 - Pubblicità dei verbali
Art. IV.5 - Organizzazione amministrativa

Art. IV.6 - Dirigenti .....
TITOLO V - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E FINALI .....
Art. V.1 - Entrata in funzione degli organi .....
Art. V.2 - Norma abrogativa .....
Art. V.3 - Anno accademico .....
Art. V.4 - Modifiche di statuto .....

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. I.1 - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

1. L'*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*, già Università di Cassino e di seguito anche denominata Ateneo, è un'istituzione universitaria pubblica, indipendente da ogni orientamento ideologico, politico e confessionale. Essa è una comunità di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo che si organizza e opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.
2. L'*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Cassino.
3. Ai sensi dell'art.33 della Costituzione l'Ateneo ha autonomia didattica e scientifica e ha altresì autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti del proprio bilancio.

Art. I.2 - Finalità istituzionali

1. L'Ateneo ha come fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze perseguito combinando in modo organico e coerente ricerca e didattica in vista del progresso scientifico, culturale, civile ed economico. In particolare:
   a) provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e al rilascio dei titoli previsti dalla normativa vigente;
   b) promuove la ricerca scientifica in tutte le sue forme e assicura la diffusione delle relative conoscenze e delle tecnologie;
   c) contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a uno sviluppo fondato su principi di coesione sociale, in una logica di apertura, confronto e collaborazione con gli altri attori sociali;
   d) promuove la diffusione e il consolidamento del sistema della formazione superiore, anche interagendo e in concorso con attori diversi;
   e) elabora e svolge progetti di formazione continua, di formazione professionale, di perfezionamento, di specializzazione e di aggiornamento;
   f) promuove attività di orientamento pre-universitario e tutorato;
   g) valorizza il patrimonio culturale rappresentato dai propri laureati e dalle loro esperienze professionali e ne promuove lo sviluppo anche attraverso la creazione e la tenuta di apposite banche dati;
   h) promuove la creazione di un'occupazione qualificata, in particolare per i propri laureati e dipendenti, anche mediante la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialità;
   i) assicura il coordinamento e lo sviluppo di progetti di eccellenza a livello nazionale e internazionale;
   j) valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di sostegno e qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici e disciplinari;
   k) promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali del suo personale;
   l) promuove il processo di internazionalizzazione favorendo la dimensione internazionale della ricerca e dell'alta formazione. In particolare, l'Ateneo:

- sostiene la mobilità internazionale di studenti, docenti e ricercatori;
- favorisce il suo inserimento in reti internazionali di didattica e di ricerca e l'attivazione di corsi di studio internazionali basati sulla mobilità strutturata anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti;
- contribuisce con le proprie attività all'internazionalizzazione del territorio in cui opera e promuove a tal fine collaborazioni con soggetti, enti e organizzazioni finalizzate a iniziative internazionali di formazione e di ricerca;

m) entra in relazione con il tessuto produttivo e sociale del territorio mettendo a disposizione le proprie competenze e infrastrutture al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitività.

Art. I.3 - Principi

1. L'Ateneo opera per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona e il superamento di ogni tipo di discriminazione.
2. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Ateneo:

a) riconosce che l'attività didattica non è scindibile dall'attività di ricerca, affinché l'insegnamento segua l'evolversi delle conoscenze scientifiche;

b) organizza lo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto del principio di libertà della scienza e del relativo insegnamento, in coerenza con i propri percorsi formativi;

c) garantisce autonomia e libertà di ricerca ai docenti e ai ricercatori attraverso l'impiego responsabile delle risorse disponibili;

d) impronta la propria attività ai principi di trasparenza, responsabilità, efficacia ed efficienza;

e) adotta un codice etico della comunità universitaria e ne garantisce l'attuazione ed il rispetto da parte dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;

f) favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali, garantendo la trasparenza e la democraticità dei processi decisionali e assicurando un'adeguata comunicazione all'esterno;

g) promuove la qualità nelle attività di ricerca, di didattica, di servizio e di amministrazione mediante opportuni strumenti di gestione e di verifica nel rispetto delle norme vigenti;

h) si ispira al paradigma della sostenibilità declinato dal punto di vista ambientale, economico e sociale sia nell'organizzazione interna, che in relazione con il territorio;

i) fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica per assicurarne la più ampia diffusione e condivisione.

Art. I.4 - Modalità

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali l'Ateneo interagisce, anche attraverso convenzioni, contratti e consulenze, con il contesto socio-economico e in particolare con soggetti pubblici e privati titolari di preminenti interessi nell'ambito della formazione e della ricerca.

   In particolare l'Ateneo interagisce:

a) con il Ministero competente per l'Università, anche mediante accordi di programma, finalizzati alla acquisizione di risorse per:

- il funzionamento e la gestione del complesso delle attività ordinarie;
- lo sviluppo dell'edilizia universitaria e l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche;
- il finanziamento di iniziative e attività specifiche;
- l'attuazione dei piani di sviluppo;

b) con altre università e con enti pubblici e soggetti privati per la promozione e l'organizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio;

c) con altre università ed enti per attivare collaborazioni e istituire strutture per attività di comune interesse;

d) con enti e istituzioni competenti in materia di diritto allo studio per il coordinamento dei rispettivi interventi, nonché con enti e istituzioni competenti alla fornitura di servizi per l'orientamento degli studenti e per l'orientamento professionale.

2. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, ferma restando la necessità di assicurare la piena sostenibilità finanziaria a valere sul proprio bilancio, può inoltre:

a) partecipare a società, consorzi e fondazioni o promuoverne la costituzione, purché aventi carattere di strumentalità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ateneo;

b) stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per la nomina di docenti in possesso di competenze di alta qualificazione scientifica riconosciuta internazionalmente;

c) stabilire sedi decentrate;

d) federarsi con una o più università, anche limitatamente ad alcuni settori di attività e/o ad alcune strutture, oltre che con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Art. I.5 - Diritto allo studio

1. L'Ateneo promuove, nell'ambito delle proprie competenze, azioni per tutelare e rendere effettivo il diritto allo studio, al fine di garantire l'equità e il miglioramento dell'efficacia del sistema universitario.

2. L'Ateneo realizza servizi e interventi per il diritto allo studio anche sulla base di accordi e convenzioni con gli enti territoriali competenti.

3. L'Ateneo adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili a partecipare alle attività didattiche, di ricerca e culturali, e a fruire dei servizi offerti dall'Ateneo stesso.

4. Servizi e interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi, e sono finalizzati anche allo sviluppo della mobilità internazionale degli studenti.

5. L'Ateneo favorisce, anche con sostegno finanziario, attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

6. L'Ateneo può istituire borse di studio e sussidi finalizzati a sostenere:

- studenti capaci e meritevoli che abbiano acquisito un titolo di studio presso l'Ateneo;

- tirocini pratici anche all'estero;
- periodi di studio e tesi svolte fuori sede.

La disciplina di questi interventi è dettata da apposito regolamento.

7. L'Ateneo attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse con i servizi di supporto alla didattica e al diritto allo studio.
8. Le tasse e i contributi per la frequenza dei corsi di studio sono determinati tenendo conto sia della condizione economica, sia del merito degli studenti.

Art. I.6 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Ateneo sono costituite dalle assegnazioni ordinarie dello Stato, dai trasferimenti statali e di altri enti pubblici e privati, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai corsi di studio, dai proventi derivanti da attività per conto di terzi e dalla vendita di beni e servizi, nonché dalle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dai lasciti e dalle donazioni.
2. L'Ateneo può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti, leasing e altre forme di finanziamento garantendo le condizioni di equilibrio economico e finanziario su scala pluriennale, attraverso la predisposizione di piani di investimento. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità definisce modalità e limiti in relazione alle risorse dell'Ateneo complessivamente disponibili.

TITOLO II - ORGANI DELL'ATENEO

Art. II.1 - Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Ateneo:
   a) Rettore;
   b) Senato accademico;
   c) Consiglio di amministrazione.

Art. II.2 - Altri organi

1. Sono altresì organi dell'Ateneo:
   a) Nucleo di valutazione;
   b) Direttore generale;
   c) Collegio dei revisori dei conti.

Art. II.3 - Rettore

1. Il Rettore sovrintende a tutte le attività dell'Ateneo e lo rappresenta ad ogni effetto di legge.
2. Spetta al Rettore:
   a) esercitare le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
   b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
   c) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, nonché promuovere e coordinare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   d) esercitare la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, secondo le modalità previste dal successivo articolo II.10;
   e) proporre al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, predisposto in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
   f) proporre al consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale;
   g) proporre al consiglio di amministrazione il conto consuntivo;
   h) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il nominativo a cui conferire l'incarico di Direttore generale, scelto, anche mediante avviso pubblico di selezione, tra quelli di personalità italiane o straniere di elevata qualificazione professionale, in coerenza con quanto previsto all'articolo II.7, e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;
   i) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente;

j) stipulare contratti e convenzioni;

k) designare, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato accademico, i rappresentanti dell'Ateneo in organismi esterni;

l) emanare lo statuto e i regolamenti dell'Ateneo;

m) assumere, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico sottoponendoli nella seduta immediatamente successiva per la ratifica;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, da quelle inerenti all'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

3. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

4. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università statali italiane alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato passivo è costituito in seguito alla presentazione di candidature ufficiali corredate dal curriculum dei candidati. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altra università, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo, fermo restando l'incremento del fondo di finanziamento ordinario dell'Ateneo di una quota consolidata pari alla somma di tutti gli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.

5. L'elettorato attivo è costituito da:

a) i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e i ricercatori;

b) i rappresentanti degli studenti eletti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio degli studenti e ai consigli di dipartimento;

c) il personale tecnico e amministrativo.

I voti complessivamente esprimibili dalle componenti di cui ai punti b) e c) sono ponderati in maniera tale che essi risultino pari rispettivamente al 20% e al 10% di quelli esprimibili dalla componente a), con arrotondamento all'intero inferiore. Per ciascuna componente, il rapporto tra il valore ponderato dei voti complessivamente esprimibili e il numero di elettori, troncato alla terza cifra decimale, definisce il coefficiente di ponderazione da utilizzare per il calcolo dei voti espressi. Qualora il coefficiente di ponderazione così calcolato risulti maggiore dell'unità, esso è posto pari all'unità.

I singoli voti espressi dagli elettori appartenenti alle componenti di cui ai punti b) e c) sono ponderati secondo il coefficiente di ponderazione definito come sopra. Il totale dei voti così ottenuti per ciascuna componente è arrotondato all'intero inferiore.

6. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei voti espressi nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.

7. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro competente per l'Università.

8. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

9. Il Rettore delega i direttori dei dipartimenti alla stipula delle convenzioni e dei contratti di interesse dei dipartimenti che siano in linea con i principi e le finalità istituzionali dell'Ateneo e che rientrino nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

10. Il Rettore può delegare altresì proprie funzioni, con esclusione di quelle di cui ai punti a), b), c), d), comma 2 del presente articolo, ad altri professori di ruolo. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.

Art. II.4 - Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo cui compete formulare proposte ed esprimere pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

2. Spetta in particolare al senato accademico:

   a) formulare proposte al consiglio di amministrazione ed esprimere parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale di Ateneo, predisposto in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente;

   b) formulare proposte al consiglio di amministrazione ed esprimere parere obbligatorio in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, e di altre strutture organizzative dell'Ateneo;

   c) approvare il regolamento generale di Ateneo;

   d) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti;

   e) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico dell'Ateneo;

   f) svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti;

   g) la facoltà di proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il corpo elettorale coincide con l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore definito dal comma 5 dell'art.II.3 del presente statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Rettore termina il suo mandato e si procede all'indizione di nuove elezioni del Rettore. Nelle more dell'elezione del Rettore, la reggenza per l'ordinaria amministrazione è affidata al decano dei professori di prima fascia componenti del consiglio di amministrazione;

   h) esprimere al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Ateneo;

   i) esprimere parere sulla costituzione dei dipartimenti;

   j) approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche di statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il consiglio degli studenti;

   k) esercitare tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

3. Il senato accademico, costituito con decreto del Rettore, è composto da:

a) Rettore, con funzioni di Presidente;

b) tre direttori di dipartimento;

c) sei docenti di ruolo;

d) due rappresentanti degli studenti;

e) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

4. Alle sedute del senato accademico partecipano altresì, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore generale, quest'ultimo con funzioni di segretario.

5. Tutti i componenti del senato accademico sono eletti. In particolare:

a) l'elettorato attivo per i componenti di cui ai punti b), c), comma 3 del presente articolo, è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dai ricercatori;

b) l'elettorato passivo per i componenti di cui al punto b), comma 3 del presente articolo, è costituito dai direttori dei dipartimenti dell'Ateneo;

c) l'elettorato passivo per i componenti di cui al punto c), comma 3 del presente articolo, è costituito dai docenti di ruolo dell'Ateneo;

d) i componenti di cui ai punti b), c), comma 3 del presente articolo sono eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

e) l'elettorato attivo per i componenti di cui al punto d), comma 3 del presente articolo, è costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo;

f) l'elettorato passivo per i componenti di cui al punto d), comma 3 del presente articolo, è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo;

g) l'elettorato attivo e quello passivo per i componenti di cui al punto e), comma 3 del presente articolo, sono costituiti da tutte le unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni;

h) il mandato dei componenti di cui ai punti b), c), e), comma 3 del presente articolo, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta;

i) il mandato dei componenti di cui al punto d), comma 3 del presente articolo, ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

6. Il senato accademico dura in carica tre anni.

7. Il senato accademico è convocato dal Rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno due terzi dei membri con diritto di voto.

Art. II.5 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo a cui competono le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione sia finanziaria, annuale e triennale, sia del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria di tutte le attività dell'Ateneo.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale;

b) approvare, su proposta del Rettore, il conto consuntivo;

c) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione triennale di ateneo, predisposto in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente;

d) adottare, su proposta del Rettore e sentito il senato accademico, un piano strategico per l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca;

e) adottare, su proposta del Direttore generale, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) trasmettere al Ministero competente per l'Università e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;

g) conferire, revocare o risolvere, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile, e fissare il relativo trattamento economico in conformità ai criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente;

h) deliberare, previo parere del senato accademico, in merito alle proposte di attivazione e di soppressione dei corsi di studio, nonché alle sedi di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

i) deliberare, previo parere del senato accademico, in merito alla costituzione dei dipartimenti;

j) deliberare sulle proposte formulate dal senato accademico;

k) esercitare la vigilanza sul corretto utilizzo di tutte le risorse dell'Ateneo e sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo;

l) esprimere parere sulle modifiche di statuto;

m) approvare i contratti e le convenzioni che, in relazione alla materia e/o per la tipologia delle clausole contrattuali e/o in eccedenza ai valori massimi di importo, non rientrino nei poteri di stipula dei direttori dei dipartimenti o del Direttore generale;

n) stabilire, nel rispetto della normativa vigente, i criteri di attribuzione nonché l'ammontare delle indennità da corrispondere per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

o) adottare, nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, deliberazioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, se non rientranti nelle competenze demandate alla dirigenza;

p) deliberare, in composizione priva dei rappresentanti degli studenti, sull'esito dei procedimenti disciplinari istruiti dal collegio di disciplina nei confronti di professori e di ricercatori, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina;

q) approvare, sentito il senato accademico, l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, e le relative proposte di chiamata formulate da parte dei dipartimenti;

r) definire, su proposta del consiglio degli studenti, i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti;

s) esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

3. Il consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Rettore, è composto da:

a) Rettore, con funzioni di Presidente;

b) cinque componenti scelti fra il personale di ruolo dell'Ateneo, di cui almeno un professore di prima fascia;

c) due componenti che non abbiano fatto parte dei ruoli dell'Ateneo almeno nei tre anni precedenti l'inizio del mandato;

d) due rappresentanti degli studenti.

4. I componenti di cui alla lettera b), comma 3 del presente articolo sono scelti tra il personale di ruolo dell'Ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e qualificazione scientifica-culturale. Il mandato di tali componenti ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

5. I componenti di cui alla lettera c), comma 3 del presente articolo sono scelti tra personalità italiane o non italiane in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e qualificazione scientifica-culturale. Il mandato di tali componenti ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

6. I componenti di cui alle lettere b), c), comma 3 del presente articolo sono scelti mediante avviso pubblico di selezione. Il senato accademico, senza la partecipazione del Rettore, individua, tra i candidati che partecipano all'avviso pubblico di selezione, quelli idonei mediante valutazione dei curriculum sulla base dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Il numero di candidati dichiarati idonei deve essere pari almeno al doppio di quelli necessari per la designazione. Tra i candidati dichiarati idonei dal senato accademico il Rettore designa i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), comma 3 del presente articolo, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici e favorendo la pluralità delle competenze.

7. I rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione sono eletti nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In particolare:

a) l'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo;

b) l'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo;

c) il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

9. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore, il Direttore generale con funzioni di segretario, i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Art. II.6 - Nucleo di valutazione

1. L'Ateneo adotta, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte al fine di verificare la corretta gestione delle

risorse, la produttività della ricerca scientifica e della didattica, nonché l'imparzialita e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il perseguimento dei fini di cui al comma precedente del presente articolo è affidato al nucleo di valutazione.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'ateneo.

4. Al nucleo di valutazione spetta in particolare:

   a) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui al successivo comma 23 dell'art.III.2;

   b) verificare l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

   c) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n.240/2010;

   d) svolgere, in raccordo con gli organismi nazionali all'uopo preposti, le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;

   e) verificare il livello e la qualità dell'internazionalizzazione dell'attività didattica e di ricerca dei dipartimenti assumendo come riferimento anche i risultati conseguiti attraverso valutazioni esterne o internazionali.

5. Il nucleo di valutazione, costituito con decreto del Rettore che ne individua anche il presidente, è composto da sette componenti, in prevalenza esterni all'Ateneo, così individuati:

   a) sei componenti, scelti dal Rettore, sentito il senato accademico, tra soggetti con elevata qualificazione professionale in materia di organizzazione della didattica e della ricerca, di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento dei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci, nonché di contabilità pubblica, di scienza dell'amministrazione e di controllo di gestione. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta;

   b) un rappresentante degli studenti eletto dal consiglio degli studenti fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

6. Il curriculum dei componenti del nucleo di valutazione è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo.

7. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni.

Art. II.7 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile del funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ateneo e coordina le attività dei dirigenti e delle funzioni equiparate, conformando la sua attività agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo dell'Ateneo, e curando l'osservanza delle relative direttive.

2. In particolare il Direttore generale:

   a) è responsabile della gestione e dell'organizzazione complessiva dei servizi e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. Egli esplica una attività generale di indirizzo, di

direzione, di coordinamento e di controllo del suddetto personale e su di esso esercita il potere disciplinare;

b) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti e compie gli atti di gestione necessari;

c) presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;

d) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa adottando i relativi atti anche di rilevanza esterna;

e) sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale, predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche;

f) per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ha autonomi poteri di spesa;

g) assegna gli incarichi di funzione ai dirigenti;

h) verifica e coordina l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) è responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo;

j) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalle norme di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

3. L'incarico di Direttore generale, rinnovabile, è conferito, su proposta del Rettore, dal consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dalla lettera g), comma 2 dell'art.II.5. Qualora l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve collocarsi in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

4. Il Direttore generale può nominare un vicario, scegliendolo tra i dirigenti in servizio presso l'Ateneo. Il vicario decade contemporaneamente alla scadenza o cessazione dell'incarico del Direttore generale.

Art. II.8 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.

2. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Rettore, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, così individuati:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Rettore sentito il consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente per l'Università fra i suoi dirigenti e funzionari.

4. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

5. In nessun caso i componenti del collegio dei revisori dei conti posso essere dipendenti dell'Ateneo.
6. Il mandato di tutti i componenti ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
7. I componenti del collegio dei revisori dei conti assistono senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. II.9 - Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo. Esso promuove e coordina in maniera autonoma la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Ateneo ai sensi di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dal consiglio degli studenti gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.
2. Spetta al consiglio degli studenti:
   a) formulare al senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di: ordinamenti didattici, organizzazione delle attività didattiche e dei servizi didattici complementari, di orientamento, di tutorato, di diritto allo studio, di job placement;
   b) proporre al consiglio di amministrazione i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia;
   c) deliberare, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili, lo svolgimento delle attività di cui al punto b) del presente comma;
   d) esprimere parere sulle tasse e sui contributi universitari e sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;
   e) esprimere parere, per quanto di propria competenza, in merito ai regolamenti di Ateneo;
   f) formulare agli organi competenti proposte per la valutazione della didattica da parte degli studenti;
   g) promuovere e gestire i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri atenei.
3. Il consiglio degli studenti, costituito con decreto del Rettore, è composto da:
   a) un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento dell'Ateneo eletto, fra gli studenti regolarmente iscritti, dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di dipartimento;
   b) dodici studenti eletti fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo. L'elettorato attivo è invece costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo.
4. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni.
5. Un componente del consiglio decade automaticamente nei seguenti casi:

a) conseguimento della laurea senza iscrizione entro tre mesi a un corso di laurea magistrale dell'Ateneo;

b) conseguimento della laurea magistrale;

c) conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

d) abbandono degli studi.

6. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti, lo convoca e ne esegue le deliberazioni.

7. Le modalità di funzionamento del consiglio degli studenti sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. II.10 - Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito parere conclusivo, ai sensi dell'art.10 della legge n.240/2010. Il collegio, nominato con decreto del Rettore, è composto da:

   a) tre professori scelti dal senato accademico fra i professori di prima fascia di ruolo dell'Ateneo;

   b) tre professori scelti dal senato accademico fra i professori di seconda fascia di ruolo dell'Ateneo;

   c) tre ricercatori scelti dal senato accademico fra i ricercatori a tempo indeterminato di ruolo dell'Ateneo.

2. Il collegio opera, nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari. In particolare:

   a) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di prima fascia, il collegio opera in composizione ristretta alla sola componente di cui alla lettera a), comma 2 del presente articolo;

   b) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di seconda fascia, il collegio opera in composizione ristretta alle sole componenti di cui alla lettere a), b), comma 2 del presente articolo;

   c) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un ricercatore, il collegio opera in composizione estesa a tutte le componenti di cui al comma 2 del presente articolo.

3. Le modalità di funzionamento del collegio di disciplina sono disciplinate da apposito regolamento.

4. Il mandato dei componenti del collegio di disciplina dura tre anni ed è consecutivamente rinnovabile una volta sola.

5. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di

disciplina, formulando motivata proposta. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.

7. Il collegio di disciplina, udito il Rettore, nonché il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

8. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, in composizione ristretta al solo personale docente e ricercatore, infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

10. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina, ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

Art. II.11 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato per brevità CUG, esercita, ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di contrasto alle discriminazioni di genere, alla tutela delle benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera delle molestie e delle violenze di carattere psicologico e sessuale. In particolare, l'attività del CUG è volta a coadiuvare l'Ateneo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;

   b) migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. Il CUG, costituito con decreto del Rettore, è composto da:

   a) un componente effettivo designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative. Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno. Le medesime organizzazioni sindacali provvedono altresì a designare componenti supplenti in numero pari alla metà di quello dei componenti effettivi,

con arrotondamento all'intero inferiore. Anche per i componenti supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno

b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto a). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il senato accademico e il Direttore generale, previa valutazione dei curriculum pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno.

Deve comunque essere assicurata, nel complesso, la presenza paritaria nell'organo di entrambi i generi.

3. Il numero di componenti e le modalità di funzionamento del CUG sono previste da apposito regolamento.

Art. II.12 - Comitato per la promozione delle attività sportive e sociali

1. Il comitato per la promozione delle attività sportive e sociali sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. Il comitato cura in particolare:

   a) la gestione degli impianti destinati allo svolgimento di attività sportive, nonché l'utilizzo dei medesimi da parte degli studenti e del personale dell'Ateneo;

   b) la predisposizione, ai sensi della vigente normativa, dei piani di sviluppo relativi alle attività di cui al punto a) del presente comma;

   c) la gestione dei fondi stanziati dal consiglio di amministrazione e da enti pubblici e privati per le attività sportive e sociali.
3. Il comitato è composto:

   a) dal Rettore o suo delegato, che lo presiede;

   b) dal Direttore generale o suo delegato, che funge anche da segretario;

   c) da due rappresentanti del CUSI - Centro Universitario Sportivo Italiano;

   d) da due rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio degli studenti fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
4. Limitatamente alle attività sociali rivolte al personale dell'Ateneo il comitato si riunisce in composizione ristretta ai componenti di cui alle lettere a) e b), integrato da due rappresentanti del personale dell'Ateneo.
5. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. III.1 - Principi generali

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Ateneo è articolato in dipartimenti.
2. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio. I centri di servizio sono diretti da un delegato del Rettore. Le modalità per la costituzione di tali centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. III.2 - Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture organizzative dell'Ateneo di appartenenza per i professori e per i ricercatori. In essi si valorizzano e si coordinano le risorse umane per le attività di didattica e di ricerca. A essi è attribuita la responsabilità per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie, in settori tra loro affini per contenuti e/o per metodi.
2. I dipartimenti sono costituiti da professori di ruolo di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato che afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei e/o convergenti interdisciplinarmente per ricerca e/o didattica.
3. Ogni professore e ricercatore afferisce a un dipartimento. Il dipartimento di afferenza coincide con quello che ha formulato la proposta di chiamata.
4. Per la costituzione di un dipartimento è necessario che il numero degli afferenti, così come definiti al comma 2 del presente articolo, non sia inferiore a trentacinque. Nel caso in cui il numero di afferenti scenda al di sotto di tale limite, il dipartimento viene sciolto con decreto del Rettore secondo modalità fissate dal regolamento generale di Ateneo. Gli afferenti del dipartimento sciolto esercitano opzione di afferenza a uno degli altri dipartimenti dell'Ateneo. Le opzioni di afferenza sono vagliate dal consiglio di amministrazione che delibera in merito all'assegnazione ai dipartimenti esistenti di tutti gli afferenti al dipartimento sciolto, sentiti il senato accademico e i dipartimenti interessati.
5. A ciascun dipartimento, inoltre, afferiscono funzionalmente gli allievi dei corsi di dottorato di ricerca gestiti dal dipartimento, i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio che svolgono attività di studio nel dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
6. I dipartimenti sono strutture con autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse assegnate e dei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
7. La costituzione di un dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.
8. Ciascun dipartimento assume la responsabilità delle funzioni inerenti allo svolgimento delle attività didattiche e formative dei corsi di studio attivati dall'Ateneo e dei quali ha formulato la proposta di attivazione ai sensi del punto f) del successivo comma 10.
9. Il dipartimento può costituire, in funzione di specifiche esigenze di carattere scientifico, sezioni, laboratori o altre articolazioni aventi carattere anche temporaneo. Le modalità per

l'attivazione, la disattivazione e la modifica delle suddette articolazioni sono demandate a regolamento generale di Ateneo.

10. Ai Dipartimenti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) deliberare la proposta di avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, e le relative proposte di chiamata ai sensi del regolamento generale di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori;

b) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;

c) elaborare un piano triennale della ricerca e della didattica finalizzato al costante miglioramento della qualità delle attività didattiche, di ricerca e della produzione scientifica, con specifico riferimento ai rispettivi livelli di internazionalizzazione;

d) promuovere collaborazioni con soggetti sia pubblici, sia privati a sostegno della ricerca e della didattica e approvare le relative convenzioni e i contratti che rientrino nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) indirizzare e coordinare l'insieme dei propri corsi di studio, verificandone inoltre l'efficienza e la funzionalità;

f) deliberare in merito alle proposte di attivazione e di soppressione di corsi di studio;

g) deliberare in merito alla proposta di attivazione e soppressione di corsi di dottorato di ricerca, di scuole di dottorato, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento secondo quanto previsto dal regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e dal regolamento didattico di Ateneo;

h) deliberare annualmente, sentite le commissioni didattiche dei corsi di studio interessati e la commissione paritetica docenti-studenti del dipartimento, la programmazione, l'organizzazione e la valutazione delle attività didattiche e il manifesto degli studi del dipartimento secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo;

i) deliberare, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, i compiti didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti;

j) verificare che i compiti di legge dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti siano stati assolti;

k) deliberare, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per fare fronte a esigenze didattiche, anche integrative, dei corsi di studio;

l) predisporre e approvare la parte di propria competenza del bilancio dell'Ateneo;

m) deliberare il regolamento di dipartimento;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono ad essi demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.

11. Sono organi del dipartimento:

a) Direttore;

b) Consiglio;

c) Giunta;

d) Coordinatori dei corsi di studio del dipartimento;

e) Commissione paritetica.

12. Il direttore del dipartimento:

a) ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati;

b) promuove le attività del dipartimento e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;

c) tiene i rapporti con gli organi accademici;

d) stipula, in qualità di delegato del Rettore, le convenzioni e i contratti di interesse del dipartimento che siano in linea con i principi e le finalità istituzionali dell'Ateneo e che rientrino nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, ivi compreso il potere di sostituzione sugli atti del responsabile amministrativo per motivi di necessità e urgenza da specificare nel provvedimento relativo, informandone tempestivamente il consiglio del dipartimento;

f) può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio sottoponendoli, per la ratifica, al consiglio stesso nella prima seduta successiva.

13. Il direttore è eletto dai componenti il consiglio tra i professori di ruolo del dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore. La definizione dell'elettorato passivo è stabilita dal regolamento di dipartimento.

14. Il direttore dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

15. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane. Le modalità per la votazione sono definite dal regolamento di dipartimento.

16. Il direttore designa tra i professori di ruolo del dipartimento un direttore vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il direttore vicario è nominato con decreto del Rettore.

17. La giunta è un organo elettivo presieduto dal direttore del dipartimento. La sua composizione è definita dal regolamento del dipartimento. In ogni caso essa deve prevedere un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore al venti per cento del numero di componenti del consiglio del dipartimento.

18. La giunta ha funzioni istruttorie sulle materie di competenza del consiglio di dipartimento. Il regolamento del dipartimento può attribuire alla giunta potere deliberante per alcune funzioni ai sensi del successivo comma 21 del presente articolo.

19. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento.

20. Fanno parte del consiglio :

a) i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato;

b) un numero rappresentanti eletti fra il personale tecnico e amministrativo in servizio presso il dipartimento pari al 5% della numerosità della componente di cui al precedente punto a con arrotondamento all'intero superiore. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del numero totale dei componenti del consiglio, con arrotondamento all'intero superiore. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei corsi di studio del dipartimento, mentre l'elettorato attivo è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti a uno dei corsi di studio del dipartimento. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Alle sedute del consiglio di dipartimento partecipa altresì con funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile amministrativo di cui al successivo comma 22.

21. Le modalità di funzionamento del consiglio e di individuazione delle rappresentanze sono disciplinate dal regolamento del dipartimento. Il consiglio può delegare alla giunta specifici poteri secondo le modalità e nei limiti determinati dal regolamento del dipartimento, esclusi, comunque, il potere di deliberare sulle proposte di chiamata di professori di prima e di seconda fascia ai sensi del regolamento di Ateneo sulla chiamata dei professori e dei ricercatori. Il regolamento di dipartimento prevede altresì a quale tipo di deliberazioni potrà partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti.

22. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile del dipartimento sono affidati ad un responsabile amministrativo. Il responsabile amministrativo coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile; adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del dipartimento e collabora con il direttore del dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura. L'incarico di responsabile amministrativo è attribuito dal Direttore generale, sentito il direttore di dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

23. In ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti con funzioni di monitoraggio e di individuazione di indicatori per la valutazione dell'offerta formativa, della qualità della didattica, dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, e di formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio. Il numero di componenti, le modalità di funzionamento e quelle di nomina dei docenti componenti sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Gli studenti componenti la commissione sono invece eletti dai rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento fra gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei corsi di studio del dipartimento.

24. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale del dipartimento è istituita una commissione per la didattica del corso di studio, formata da:

a) il coordinatore, eletto fra gli afferenti al dipartimento che siano responsabili di attività formative nell'ambito del corso di studio stesso;

b) almeno quattro professori o ricercatori di ruolo dell'Ateneo che siano responsabili di attività formative nell'ambito del corso di studio stesso;

c) un rappresentante degli studenti eletto fra gli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al corso di studio di cui trattasi. L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti al medesimo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Il mandato dei componenti di cui ai punti a), b) del presente comma ha durata triennale ed e rinnovabile una sola volta. Il mandato dei componenti di cui al punto c) del presente comma ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta. Le modalità di elezione del coordinatore di scelta dei docenti e di elezione degli studenti componenti delle commissioni dei corsi di studio, nonché le modalità di funzionamento delle stesse, sono disciplinate dal regolamento del corso di studio.

25. Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale affini possono costituire un'unica commissione per la didattica.

26. La commissione per la didattica di un corso di studio:

a) esprime al dipartimento il proprio parere in materia di ordinamento didattico, di offerta formativa, di manifesto degli studi e di copertura delle attività formative per quanto di sua competenza;

b) propone al dipartimento l'attivazione di programmi integrati di studio anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti, di iniziative di cooperazione interuniversitaria, di attivazione di insegnamenti svolti in lingua diversa dall'italiano;

c) definisce le modalità di funzionamento del corso;

d) coordina i contenuti delle attività formative e sovrintende al loro svolgimento;

e) organizza i servizi di orientamento e tutorato;

f) delibera in materia di gestione delle carriere degli studenti;

g) propone alle strutture di riferimento l'impiego dei contributi studenteschi e di altri eventuali fondi disponibili per la formazione;

h) formula al dipartimento proposte sulle esigenze didattiche necessarie alla programmazione del personale docente;

i) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dai regolamenti di Ateneo.

Per le attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), h) la commissione, secondo modalità disciplinate nel regolamento didattico di Ateneo, sente i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo che siano responsabili di attività formative nel corso di studio ed eventualmente negli altri corsi di studio dell'Ateneo appartenenti alla medesima classe e nei corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo convergenti ai fini dell'erogazione delle attività formative.

Art. III.3 - Dottorato di ricerca

1. L'Ateneo può attivare corsi di dottorato di ricerca anche mediante convenzione con soggetti pubblici e/o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati, su proposta dei dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e del nucleo di valutazione.

2. Il coordinamento e la gestione dei corsi di dottorato di ricerca può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

a) attribuzione della responsabilità di ciascun corso di dottorato di ricerca a un dipartimento;

b) istituzione di una o più scuole di dottorato di ricerca, anche a livello interuniversitario, nazionale e internazionale.

3. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. IV.1 - Codice etico

1. L'Ateneo adotta il codice etico. Esso determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.
2. Il codice etico, approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte a evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale ai sensi della normativa vigente.
3. Le sanzioni per le violazioni del codice etico sono, in relazione alla gravità della condotta, il richiamo verbale da parte del Rettore, il richiamo scritto, il richiamo scritto con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
4. Sulle violazioni del codice, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide il senato accademico su proposta del Rettore.
5. Nei casi in cui una condotta integri non solo una violazione del codice etico ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. IV.2 - Regolamenti

1. L'Ateneo, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalla normativa vigente e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
2. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore o del Direttore generale a seconda della competenza.
3. I regolamenti e, ove previsti, i relativi pareri sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo competente per l'approvazione o per l'espressione del parere.
4. I regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo l'emanazione, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.
5. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero competente che ne esercita il controllo di legittimità e di merito.
6. Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo in attuazione del presente statuto. Esso è deliberato dal senato accademico.
7. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi di studio per i quali l'Ateneo rilascia i titoli universitari e di tutte le attività formative previste. Esso è adottato dall'Ateneo su delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i dipartimenti.
8. Il regolamento di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori disciplina, nel rispetto del codice etico adottato dall'Ateneo, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia da parte dei dipartimenti. Esso è adottato dall'Ateneo su delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i dipartimenti.

9. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri e le modalità della gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo. Esso è adottato dall'Ateneo con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, in conformita alle disposizioni vigenti in materia.

10. I regolamenti dei dipartimenti sono proposti, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi consigli di dipartimento, e approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

11. Il regolamento del consiglio degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento del consiglio degli studenti di cui all'art.II.8. Esso è adottato dall'Ateneo su delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti.

12. Il regolamento del collegio di disciplina è deliberato dal consiglio di amministrazione.

13. Il regolamento del dottorato di ricerca disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca. Esso è adottato dall'Ateneo su delibera del senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti.

Art. IV.3 - Norme comuni per gli organi dell'Ateneo

1. L'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dal presente statuto è riservato ai docenti che abbiano optato per il regime a tempo pieno e che assicurino un numero di anni di servizio prima della data di collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato del Rettore, dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono considerati tutti i mandati, anche se parziali, già espletati o in corso di espletamento nei medesimi organi dell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

3. A ciascuno dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione è fatto divieto di:

   a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente alla sua presenza nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico qualora risultino eletti a farne parte;

   b) essere componente di altri organi dell'Ateneo salvo che del consiglio di dipartimento;

   c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente di scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione di scuole di specializzazione;

   d) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;

   e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

   f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l'università e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

4. Per le cariche elettive, gli elettorati attivi e passivi sono definiti e individuati alla data di indizione delle elezioni stesse.

5. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che risultino assenti senza giustificati motivi a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza decadono dal loro mandato.

6. In tutti i casi in cui è previsto il parere di un organo accademico, questo è da ritenersi non più occorrente qualora non venga fornito entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

7. Ai fini della determinazione degli elettorati passivi e attivi delle rappresentanze studentesche si intende:

   a) per studente regolarmente iscritto, uno studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari ai sensi del vigente regolamento tasse e contributi dell'Ateneo;

   b) per studente iscritto per la prima volta, uno studente che non sia stato già iscritto ad altri corsi di studio dell'Ateneo.

8. Il quorum strutturale per la costituzione di un organo è pari ai due terzi del numero di componenti previsti per l'organo stesso, arrotondato all'intero superiore.

9. Le adunanze degli organi sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi voto deliberativo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Nessuno può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente.

Art. IV.4 - Pubblicità dei verbali

1. Il verbali delle adunanze degli organi dell'Ateneo sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

Art. IV.5 - Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo ha l'obiettivo di assicurare i servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali ed è svolta dall'amministrazione centrale e dai centri con gestione autonoma tramite strutture amministrative e tecniche.

2. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si ispira ai principi della:

   a) pubblicità e trasparenza degli atti;

   b) semplicità e snellezza delle procedure;

   c) responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni commisurata al livello operativo.

3. Le strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo sono organizzate in servizi e uffici, collocati entro l'amministrazione centrale o entro i centri con gestione autonoma.

4. I responsabili dei servizi e degli uffici riferiscono e rispondono al Rettore e al Direttore generale per quanto di rispettiva attribuzione.

Art. IV.6 - Dirigenti

1. I dirigenti:

a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale;

c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali affidate ai propri uffici.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Ateneo. I procedimenti di selezione e i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal consiglio di amministrazione.

3. L'Ateneo può conferire, a esperti di provata competenza e qualificazione professionale, incarichi dirigenziali individuali, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto università vigenti, determinandone preventivamente durata, oggetto e compenso.

TITOLO V - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E FINALI

Art. V.1 - Entrata in funzione degli organi

1. Tutte le facoltà e i dipartimenti dell'Ateneo attivi alla data di approvazione del presente statuto cessano la loro attività entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente statuto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato formulano al Rettore la proposta di costituzione dei nuovi dipartimenti ai sensi di quanto previsto dal presente statuto. La proposta di costituzione di ciascun dipartimento deve essere sottoscritta da non meno di trentacinque fra professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e deve inoltre indicare i settori scientifico-disciplinari utili per l'accoglimento di ulteriori richieste di afferenza esplicitate ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo. La sottoscrizione della proposta di costituzione di un dipartimento ha valore di richiesta di afferenza e non è revocabile. Le proposte così formulate sono pubblicizzate sul sito web dell'Ateneo.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto tutti i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato dell'Ateneo che non abbiano sottoscritto alcuna proposta di costituzione formulata ai sensi di quanto previsto nel comma precedente del presente articolo provvedono a manifestare per iscritto la propria volontà di afferenza ad uno dei dipartimenti di cui è stata proposta l'istituzione e nella cui proposta è indicato il proprio settore scientifico-disciplinare. In caso di assenza del settore scientifico-disciplinare deve essere comunque formulata al Rettore richiesta di afferenza a uno dei dipartimenti.

4. Condizione necessaria per la costituzione di un dipartimento è che ad esso sia attribuita la responsabilità delle funzioni inerenti allo svolgimento delle attività didattiche e formative di almeno uno dei corsi di studio attivi presso l'Ateneo ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 14 del presente articolo.

5. I nuovi dipartimenti sono costituiti con decreto del Rettore. Nel medesimo decreto è indicato l'elenco degli afferenti, la data per l'elezione del direttore del dipartimento, nonché l'area a cui ciascun dipartimento appartiene ai fini della elezione dei rappresentati dei direttori di dipartimento e dei docenti in senato accademico ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 7 del presente articolo. Nel definire l'elenco degli afferenti di ciascun dipartimento, il Rettore provvede anche ad assegnare, sulla base dell'omogeneità del settore scientifico-disciplinare di appartenenza, i professori e i ricercatori che non abbiano sottoscritto la proposta di costituzione di alcun dipartimento o non abbiano manifestato la volontà di afferenza ad alcun dipartimento ai sensi di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. In sede di prima applicazione l'elettorato attivo per l'elezione del direttore di ciascun dipartimento è costituito dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori a tempo indeterminato e da quelli a tempo determinato afferenti al dipartimento. E' eletto chi, fra i professori di prima e seconda fascia, riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.

7. In prima applicazione i dipartimenti, sulla base dei settori scientifico-disciplinari prevalenti degli afferenti, sono suddivisi in tre aree. L'area di attribuzione di ciascun dipartimento è stabilita dal Rettore successivamente alla formalizzazione delle proposte di costituzione dei dipartimenti ai sensi del comma 2 del presente articolo ed è indicata nel decreto di istituzione di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Entro trenta giorni dall'elezione dei direttori dei dipartimenti si svolgono le elezioni dei componenti del senato accademico e dei rappresentanti degli studenti previsti dal presente statuto.

9. In prima applicazione, al fine di rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo, l'elezione dei componenti del senato accademico di cui ai punti b), c), comma 3 dell'articolo II.4, è effettuata suddividendo l'elettorato attivo e quello passivo in tre gruppi corrispondenti alle aree di appartenenza dei dipartimenti di cui al comma 7 del presente articolo. Per ciascun gruppo l'elettorato attivo e quello passivo sono costituiti considerando gli afferenti ai dipartimenti appartenenti all'area. Per ciascuna area sarà eletto, a maggioranza dei voti espressi, un componente di cui al punto b), comma 3 dell'articolo II.4 e due componenti di cui al punto c), comma 3 dell'articolo II.4. In caso di parità risulterà eletto il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.

   In ogni caso, fermo restando il numero complessivo e quello per area dei componenti di cui ai punti b), c), comma 3 dell'articolo II.4, dovrà essere garantita nell'ordine:

   a) la non appartenenza al medesimo dipartimento dei componenti di cui al punto c), comma 3 dell'articolo II.4 eletti in ciascuna area, quando nell'area siano presenti più dipartimenti. Qualora tale condizione non sia soddisfatta dal risultato delle elezioni per una delle aree, risulterà eletto fra i componenti di cui al punto c), comma 3 dell'articolo II.4, il docente appartenente ad un dipartimento dell'area distinto da quello di afferenza del candidato che riportato più voti nell'area. In caso di parità risulterà eletto il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane;

   b) la presenza, o fra i componenti di cui al punto b), comma 3 dell'articolo II.4 o fra quelli di cui al punto c), comma 3 dell'articolo II.4, di almeno un docente appartenente a ciascuna delle facoltà dell'Ateneo preesistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto. Qualora tale condizione non sia soddisfatta per una facoltà dal risultato delle elezioni e non sia in contrasto con quanto previsto alla precedente lettera a), risulterà eletto fra i componenti di cui al punto c), comma 3 dell'articolo II.4, il docente che apparteneva a quella facoltà e che ha riportato più voti nell'area a cui afferisce la maggioranza dei professori e dei ricercatori che appartenevano a quella facoltà. In caso di parità risulterà eletto il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.

   Per ciascuna area, i docenti eletti ai sensi di quanto previsto dai precedenti punti a), b) del presente comma subentrano al docente collocato al secondo posto e, ove necessario, a quello collocato al primo posto nella graduatoria di coloro che hanno riportato più voti nell'area.

10. Una commissione elettorale, nominata con proprio decreto dal Rettore e composta da non meno di tre e non più di cinque componenti rappresentativi dell'intero corpo elettorale, ha il compito di organizzare e assicurare la regolarità di tutte le operazioni elettorali previste dai commi precedenti del presente articolo.

11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il Rettore predispone ed emana l'avviso pubblico per la scelta dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), comma 3 dell'art.II.5 del presente statuto.

12. Ciascun dipartimento, entro trenta giorni dalla nomina del proprio direttore provvede a:

   a) eleggere i coordinatori dei corsi di studio, i rappresentanti degli studenti nelle commissioni didattiche dei corsi di studio di pertinenza;

   b) scegliere, secondo le modalità definite dal regolamento di dipartimento, i docenti componenti delle commissioni didattiche dei corsi di studio di pertinenza.

13. Ciascun dipartimento, entro sessanta giorni dalla nomina del proprio direttore provvede a:

a) approvare il regolamento di dipartimento;

b) approvare i regolamenti dei corsi di studio di pertinenza del dipartimento.

14. La responsabilità delle funzioni inerenti allo svolgimento delle attività didattiche e formative di ciascuno dei corsi di studio attivi presso l'Ateneo è attribuita al dipartimento in cui è presente il maggior numero di settori scientifico-disciplinari, cui appartiene almeno un afferente del dipartimento stesso, compresi negli ambiti disciplinari caratterizzanti il corso di studio di cui ai rispettivi ordinamenti didattici. In caso di parità fra due o più dipartimenti il medesimo criterio si applica in successione ai singoli ambiti disciplinari a partire da quelli con il maggior numero di crediti minimi, ove definito. In carenza si considera il numero di afferenti ai settori scientifico-disciplinari compresi negli ambiti disciplinari caratterizzanti. In caso di ulteriore parità il dipartimento di attribuzione del corso di studio è deliberato dal senato accademico.

15. Il senato accademico eletto ai sensi del comma 8 del presente articolo nella prima seduta provvede alla scelta dei candidati idonei fra coloro che hanno presentato la propria candidatura a componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo a seguito dell'avviso pubblico di selezione di cui al comma 11 del presente articolo;

16. Entro trenta giorni dalla prima seduta del senato accademico il Rettore procede alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione.

Art. V.2 - Norma abrogativa

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Ateneo le disposizioni regolamentari e normative in contrasto con esso.

Art. V.3 - Anno accademico

1. L'anno accademico ha inizio il primo novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale.

Art. V.4 - Modifiche di statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal senato accademico, previa delibera favorevole del consiglio di amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il consiglio degli studenti.

2. I dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il consiglio degli studenti, possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto. Su tali proposte il senato accademico deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni.

3. Le modifiche di statuto, espletate le procedure previste, sono emanate con decreto rettorale.

11A16591